



**All'attenzione
della Presidente del Consiglio
del Sindaco e
della Giunta**

Interpellanza: La tormentata vicenda della variante al PGTIS di Levico Terme

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco portavoce del Movimento 5 Stelle
premessò che

il Consiglio comunale di Levico Terme ha approvato in data 31.10.2013 in prima adozione la variante al P.G.T.I.S. (Piano Generale di tutela degli Insediamenti Storici) il cui procedimento di approvazione è stato all'epoca disciplinato dagli artt. 31-33 della L.P. 1/2008.

L'elaborazione della suddetta variante fu eseguita in collaborazione con il Servizio Urbanistica della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol.

Come prescritto, l'Amministrazione ha provveduto al deposito per la pubblica visione della documentazione della variante in data 15.11.2013 ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. Per il deposito di queste, veniva dato tempo fino al 15.12.2013. Qui si segnala una prima difformità normativa, in quanto sono stati concessi al pubblico solo 30 giorni dalla data del deposito, invece dei 45 giorni previsti dalla norma (in caso di variante, la metà dei 90 previsti per un PRG, come all'art. 31 della L.P. 1/2008).

Nei termini di tempo assegnati pervenivano al Comune otto osservazioni, delle quali sei a carattere puntuale e due, n. 3 e n. 8, riguardanti anche la disciplina generale.

Contemporaneamente l'Amministrazione inviava gli elaborati progettuali di variante al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia e non già alla CPC della Comunità di valle, come prescritto dal comma 3 dell'art. 31 della legge urbanistica allora in vigore.

Questa seconda irregolarità del procedimento può essere forse in parte giustificata dal fatto che detta variante era stata prodotta in collaborazione con il Servizio Urbanistica della Comunità di valle, ma rappresenta comunque una eccezione alla lettera della norma.

In data 08.04.2014 il Servizio Urbanistica della PAT faceva pervenire il proprio parere con osservazioni alla variante in modo da poter proseguire il suo iter di approvazione. Si rimarca qui un'ulteriore anomalia in quanto il parere non è pervenuto nei 45 giorni previsti dal comma 3 dell'art.31 sopra citato.

L'Amministrazione non ha provveduto alla pubblicazione delle osservazioni, presentate nei termini e accolte, come era previsto dal comma 5 dell'art. 31 nel caso di modifiche alla variante, al fine di consentire alle parti eventuali ulteriori osservazioni alla stessa, oggetto di

modifica. Né la mancata pubblicazione è stata giustificata da parte dell'Amministrazione in base al disposto del comma 5 bis dell'art. 31 che non sembra potersi applicare al caso specifico essendo state accolte due osservazioni a carattere generale.

Non risultano neppure elaborate all'epoca, le controdeduzioni rispetto alle osservazioni pervenute entro i termini dai cittadini, né alcun'altra rispetto a quelle contenute nel parere espresso dal Servizio provinciale.

Nel frattempo nel maggio 2014 veniva rinnovato il Consiglio comunale e una nuova Amministrazione si insediava.

Il nuovo esecutivo, invece di provvedere, come era lecito attendersi, in tempi brevi alla seconda adozione della variante al PGTIS, lasciava trascorrere un lungo tempo.

In questo lasso, pervenivano all'Amministrazione altre dodici osservazioni, l'ultima delle quali protocollata addirittura l'8.10.2015, ovvero quasi due anni dopo la scadenza dei termini!

Il 12.8.2015 entrava in vigore la nuova legge provinciale di governo del territorio n. 15 che introduceva nuove norme per il procedimento di approvazione di variante urbanistica al PRG secondo le disposizioni contenute nei suoi artt. 37-39.

Il comma 12 dell'art. 121 della L.P. 15/2015 prevede l'applicazione della nuova regolamentazione nell'iter di approvazione di varianti in corso d'opera al momento della entrata in vigore della stessa legge. Risulta palese che la variante in questione rientra in questa fattispecie e quindi ad essa si applica la nuova normativa.

In particolare il comma 8 dell'art. 37 della L.P. 15/2015 prescrive:

“8. Il Comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento”.

Essendo, nel caso in esame, ampiamente decorso questo termine, indicato oltretutto come perentorio, la prima adozione della variante doveva a tutti gli effetti essere considerata decaduta.

Inoltre, la L.P. 15/2015 prevede all'art. 77 una diversa classificazione e una nuova disciplina delle categorie d'intervento edilizio ammesse nei centri storici, all'art. 103 un nuovo regolamento, di prossima emanazione, a tutela degli insediamenti storici, e all'art. 105, per assecondare il recupero degli edifici storici, la possibilità di sopraelevare fino a metri 1 (uno) i sottotetti di questi, ai fini abitativi.

Sarebbe stato corretto e logico che l'Amministrazione di Levico, alla luce sia della decadenza della prima adozione che delle predette disposizioni della nuova legge urbanistica provinciale, provvedesse a elaborare un nuovo progetto di variante.

Invece inopinatamente l'Ufficio Tecnico si cimentava nell'ardua impresa di adattare alla belle e meglio la prima adozione alla nuova disciplina urbanistica provinciale invece ripartire con un nuovo progetto di variante essendo la prima adozione della variante al PGTIS decaduta.

La prima adozione così riadattata veniva presentata al Consiglio comunale per la seconda adozione.

Il Consiglio comunale la approvava in data 12.7.2016 in seconda adozione, e veniva poi trasmessa in data 23.8.2016 alla Giunta provinciale, la quale, probabilmente ben conscia delle palesi irregolarità che la inficiavano, si è guardata dall'approvarla nei termini previsti dall'art. 38 comma 1:

“1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento”.

Anche per effetto della decorrenza di questo ulteriore termine, la variante in parola doveva ritenersi decaduta.

La sanatoria introdotta dall' emendamento Passamani.

Per cercare di sanare l'incresciosa situazione creatasi nel procedimento della variante il consigliere Passamani, in precedenza sindaco di Levico Terme, presentava in occasione della discussione in Consiglio provinciale della legge di stabilità 2017 n. 20/2016 un emendamento, approvato a maggioranza dall' assemblea, che ha introdotto il comma 12 bis all' art. 121 della L.P. 15/2015 così formulato :

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

Per effetto dell'emendamento quindi la seconda adozione della variante del PGTIS di Levico vale come prima adozione a partire dalla quale segue poi l'iter di approvazione come previsto dalla L.P. 15/2015.

Appare di assai dubbia legittimità l'emendamento approvato in quanto “riesuma” la adozione definitiva della variante di fatto e di diritto decaduta per effetto della scadenza del termine perentorio sopra ricordato.

Sottolineato che

In data 5 aprile 2017 la conferenza dei servizi della Provincia si è riunita ed ha espresso il proprio giudizio in merito alla suddetta riesumata variante, questo verbale (che allego) è stato protocollato il 28 aprile e io l'ho potuto avere in visione solo per aver fatto accesso agli atti, mentre la maggioranza è stata informata in una riunione quasi un mese dopo (fine maggio), questo sempre per sottolineare che la trasparenza regna sovrana in questo comune.

Pesanti rilievi sono espressi nel suddetto parere provinciale rispetto alle scelte operate dall'amministrazione nell'elaborazione del PGTIS.

Riassumendo le più significative criticità evidenziate:

- Assenza delle destinazioni d'uso per le aree stralciate dal nuovo perimetro dei centri storici. Necessita l'approvazione, preliminare o quanto meno contestuale alla seconda adozione della variante, di ulteriore variante del PRG che determini la destinazione urbanistica di queste aree. In particolare dovranno essere preservate da edificazione determinate aree per la protezione paesaggistica dello scorcio del centro storico di Levico e di sue frazioni.
- Contraddizione riguardo alla possibilità di sopraelevazione degli edifici storici tra le disposizioni degli artt. 26, 27, 28 delle NTA del PGTIS (sopraelevazione concessa per singolo edificio) e dell'art. 27 bis delle stesse (applicazione generalizzata della sopraelevazione di 1 metro prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015 motivando l'eventuale diniego per singolo edificio).
- Mancanza nella relazione illustrativa di criteri generali per orientare la scelta di poter ampliare e/o sopraelevare gli edifici. La disciplina delle sopraelevazioni deve tener in debito conto l'armonia compositiva dei fronti, il rapporto con gli spazi aperti, la prospicienza con edifici di pregio, la tutela dei fronti di pregio.
- Assenza della indicazione della metodologia prescelta per l'attribuzione della categoria di intervento agli edifici storici. Risulta di difficile comprensione le ragioni per cui sono state attribuite categorie di intervento diverse a edifici del tutto simili, anche contigui.
- Mancata osservanza della normativa provinciale per l'intervento attribuito ad alcuni edifici collocati in aree classificate ad elevata pericolosità/critica recuperabile per la carta di sintesi geologica del PUP o in aree a rischio molto elevato / elevato per la cartografia del PGUAP.
- Carezza di motivazione per la possibilità concessa dalla variante di ristrutturare manufatti accessori del tutto incongrui dal punto di vista architettonico con il contesto che nel PGTIS vigente sono invece destinati alla demolizione e di cui il Prontuario raccomanda la demolizione.
- Assenza della definizione dei criteri per i quali un edificio non ricompreso tra quelli degli insediamenti storici viene classificato edificio tradizionale montano (PEM) o edificio sparso o non classificato.
- Omissione dell'indicazione degli interventi ammissibili nelle aree di pertinenza degli edifici storici.

Dal giudizio espresso dalla conferenza dei servizi provinciali si desume chiaramente che sarebbe stato largamente preferibile provvedere ad una nuova stesura della variante.

Si interroga la giunta e in particolare l'assessore competente Laura Fraizingher

- 1) Perché dal maggio 2014, con l'insediamento della nuova Amministrazione, pur sapendo che questa variante fosse in grande ritardo, sono stati fatti passare 2 anni prima di riprendere in mano il PGTIS?

- 2) Perché sono state accolte osservazioni anche dopo lo scadere dei termini (da un mese, si è passati a due anni!)?
- 3) Il 12 agosto 2015 entrava in vigore la nuova legge urbanistica. Perché non si è adoperato affinché il PGTIS venisse adattato alla nuova legge? Non sarebbe stato corretto e logico che l'Amministrazione di Levico, alla luce sia della decadenza della prima adozione che delle predette disposizioni della nuova legge urbanistica provinciale, provvedesse a elaborare un nuovo progetto di variante?
- 4) Perché la variante PGTIS, approvata e immediatamente eseguibile il 12 luglio 2016, è stata spedita all'Ufficio Urbanistica un mese dopo (23 agosto 2016 n° di protocollo S013-2016/544545/18.2.2), così come è accaduto per la variante Taverna?
- 5) Alla luce di queste prime domande e soprattutto del verbale della Conferenza dei Servizi (molto negativo!) chiediamo se la vicesindaco Fraizingher non debba rassegnare le proprie dimissioni, come anche chiederebbero gli accadimenti del consiglio comunale dell'agosto 2016 per la variante Taverna (per ora scomparsa ma riesumata anch'essa dall'emendamento Passamani) che probabilmente potrà ritornare all'attenzione del Consiglio Comunale?
- 6) Sull'eventualità della vicesindaco di sottoporsi al giudizio di fiducia del Consiglio per dissolvere eventuali dubbi sul suo operato di questi anni

Levico Terme, 04/07/2017

Movimento 5 Stelle

Maurizio Dal Bianco

